



COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE

Bruxelles, 15.05.1998  
COM(1998) 320 def.

98/0189 (CNS)

Proposta di

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

che modifica la direttiva 92/79/CEE relativa al ravvicinamento delle imposte sulle sigarette, la direttiva 92/80/CEE relativa al ravvicinamento delle imposte sui tabacchi lavorati diversi dalle sigarette e la direttiva 95/59/CE relativa alle imposte diverse dall'imposta sul volume d'affari che gravano sul consumo dei tabacchi lavorati

(presentata dalla Commissione)

---

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE SULLA STRUTTURA E SULLE ALIQUOTE  
DELLE ACCISE STABILITE DALLA DIRETTIVA 92/79/CEE DEL CONSIGLIO  
DEL 19 OTTOBRE 1992 RELATIVA AL RAVVICINAMENTO DELLE IMPOSTE  
SULLE SIGARETTE E DALLA DIRETTIVA 92/80/CEE DEL CONSIGLIO DEL 19  
OTTOBRE 1992 RELATIVA AL RAVVICINAMENTO DELLE IMPOSTE SUI  
TABACCHI LAVORATI DIVERSI DALLE SIGARETTE



Proposta di DIRETTIVA del CONSIGLIO

che modifica la direttiva 92/79/CEE relativa al ravvicinamento delle imposte sulle sigarette, la direttiva 92/80/CEE relativa al ravvicinamento delle imposte sui tabacchi lavorati diversi dalle sigarette e la direttiva 95/59/CE relativa alle imposte diverse dall'imposta sul volume d'affari che gravano sul consumo dei tabacchi lavorati

(presentata dalla Commissione)

## Relazione

### **1. LA RELAZIONE DELLA COMMISSIONE SULLE ALIQUOTE E SULLA STRUTTURA DELLE ACCISE SUI TABACCHI LAVORATI**

La presente proposta di direttiva propone alcuni adeguamenti tecnici della attuale legislazione comunitaria in materia di imposizione dei tabacchi lavorati. La necessità di tali adattamenti è emersa in sede di esame, da parte della Commissione, della struttura e delle aliquote delle accise sul tabacco.

L'esame è stato effettuato in conformità dell'articolo 4 della direttiva 92/79/CEE<sup>1</sup> del Consiglio del 19 ottobre 1992 relativa al ravvicinamento delle imposte sulle sigarette, nonché dell'articolo 4 della direttiva 92/80/CEE<sup>2</sup> del Consiglio del 19 ottobre 1992 relativa al ravvicinamento delle imposte sui tabacchi lavorati diversi dalle sigarette. Tali articoli prescrivono un riesame, ogni due anni, delle aliquote e della struttura delle accise, nonché la presentazione, da parte della Commissione, di una relazione e di eventuali proposte di revisione delle direttive. Le conclusioni del secondo esame figurano nell'allegata relazione della Commissione.

Il primo esame, svolto nel corso dell'anno 1995<sup>3</sup>, non aveva rivelato la necessità di alcun cambiamento a breve termine nella struttura e nelle aliquote delle accise sui tabacchi lavorati per assicurare il corretto funzionamento del mercato interno. La Commissione aveva tuttavia concluso che su questo tema sarebbe stato utile un ampio processo di consultazione. Nel corso di tale consultazione, né le amministrazioni nazionali né le organizzazioni di categoria hanno espresso l'esigenza di un cambiamento fondamentale della struttura impositiva esistente. La Commissione ha perciò concluso che non fosse opportuno proporre modifiche fondamentali nella struttura o nelle aliquote delle accise ma che si imponevano alcuni adattamenti tecnici.

La Relazione tiene conto del corretto funzionamento del mercato interno, del valore reale delle aliquote d'accisa e degli obiettivi del trattato in generale.

### **2. FUNZIONAMENTO DEL MERCATO INTERNO**

Per quanto riguarda le sigarette, nonostante le grandi differenze di aliquote che si riscontrano tuttora fra gli Stati membri, nel corso del processo di consultazione non è stata manifestata la richiesta di una maggiore convergenza. Per contro è emerso un consenso sulla necessità di rimediare ai problemi tecnici rilevati in sede di applicazione delle norme esistenti.

L'accisa minima globale sulle sigarette è espressa in percentuale del prezzo al minuto. Le difficoltà di applicazione della regola del 57% si manifestano soprattutto quando il

---

<sup>1</sup> Direttiva 92/79/CEE del Consiglio del 19 ottobre 1992, relativa al ravvicinamento delle imposte sulle sigarette (GU L 316 del 31 ottobre 1992, pag. 8)

<sup>2</sup> Direttiva 92/80/CEE del Consiglio del 19 ottobre 1992 relativa al ravvicinamento delle imposte sui tabacchi lavorati diversi dalle sigarette (GU L 316 del 31 ottobre 1992, pag. 10)

<sup>3</sup> Documento COM(95) 285 def. del 13.9.1995

livello impositivo in uno Stato membro è molto vicino al 57% e quando sono previste variazioni nel prezzo al dettaglio o nelle aliquote IVA. Un altro problema riguarda il modo in cui la regola del 57% è applicata concretamente negli Stati membri. Per evitare differenze di interpretazione fra gli Stati membri tenendo conto di ciò che è fattibile nella pratica, è apparso auspicabile procedere ad un aggiustamento tecnico della normativa comunitaria. L'obiettivo è di dare agli Stati membri una maggiore flessibilità per adeguare l'incidenza dell'accisa minima in caso di variazioni dei prezzi al dettaglio delle sigarette della classe di prezzo più richiesta o di modifica dell'aliquota IVA. Una analoga flessibilità dovrebbe essere istituita per l'adeguamento dell'elemento specifico dell'accisa quando questo elemento è espresso in percentuale del prezzo al minuto.

Per quanto riguarda i sigari, una recente indagine ha cercato di accertare in che modo sono applicate le regole di tassazione. In uno Stato membro le regole sono state interpretate nel senso che esse permettono l'applicazione di un'accisa *ad valorem* per i sigari, fatti salvi i minimi specifici fissi. Alcuni Stati membri ritengono appropriata questa impostazione e sarebbero interessati ad introdurre analoghe misure nella propria normativa qualora il diritto comunitario lo permettesse. L'effetto di questa misura è quello di aumentare l'incidenza relativa della imposizione per i prodotti meno cari. Attualmente esistono già disposizioni in questo senso per le sigarette e il tabacco per arrotolare. La Commissione ha dunque concluso che fosse auspicabile proporre che gli Stati membri abbiano la possibilità di riscuotere un'accisa minima anche per i sigari ed il tabacco da fumo.

### 3. VALORE REALE DELLE ALIQUOTE DI ACCISA

Un altro elemento analizzato nel corso dell'esame è il valore reale delle aliquote di accisa. Normalmente le amministrazioni nazionali tengono conto dell'inflazione in sede di predisposizione dei loro bilanci. Si può ritenere quindi in generale che, restando immutate le altre circostanze, le amministrazioni fiscali aumentino le aliquote di accisa per tener conto dell'inflazione. Il fatto che l'accisa minima sulle sigarette sia espressa in percentuale del prezzo di vendita al dettaglio significa che essa tiene automaticamente conto dell'inflazione e non richiede dunque alcun adeguamento in questo senso. Quando gli Stati membri hanno optato per accise specifiche sui sigari, sul tabacco da fumo e sugli altri tabacchi si può considerare che gli aumenti intervenuti negli ultimi anni abbiano tenuto conto dell'inflazione. Un adeguamento delle aliquote minime espresse in importi specifici sulla base dell'inflazione è del resto necessario per mantenere il rapporto tra gli elementi specifici e quelli *ad valorem* istituito all'atto della fissazione iniziale delle aliquote.

### 4. OBIETTIVI GENERALI DEL TRATTATO

Nel quadro dei criteri adottati in vista della realizzazione dell'Unione economica e monetaria, occorre che la politica comunitaria in materia di accise, anche se mira anzitutto al corretto funzionamento del mercato interno, da un lato, permetta di assicurare un adeguato gettito fiscale e condizioni sane a livello nazionale, e dall'altro sia in linea con le politiche generali dell'Unione europea. Per il tabacco lavorato si impone un'attenzione particolare sotto il profilo della tutela della salute e per il rapporto tra tale tutela e il prezzo dei prodotti in questione.

Il tabacco è attualmente un prodotto altamente tassato nella maggior parte degli Stati membri. Tale imposizione si giustifica per motivi di salute pubblica in quanto contribuisce a scoraggiare i consumi. Nello stesso tempo però il livello relativamente elevato delle imposte sul tabacco incita alla frode. Nel rispetto dei

minimi fissati nelle direttive 92/79/CEE e 92/80/CEE, gli Stati membri sono liberi di decidere il livello della loro imposizione e di tener conto di fattori come la salute e le frodi.

In queste circostanze e dato che l'aliquota minima per le sigarette è espressa in percentuale, la Commissione ha deciso di non proporre modifiche delle aliquote minime.

#### **5. PERIODICITÀ DELLA REVISIONE**

Attualmente le direttive 92/79/CEE e 92/80/CEE prevedono un esame della struttura e delle aliquote delle accise ogni due anni. La Commissione considera che questa periodicità sia troppo corta per poter procedere ad una corretta valutazione delle modifiche introdotte nella legislazione comunitaria. Un periodo di cinque anni sembra più adeguato per valutare il funzionamento del mercato interno e l'impatto degli eventuali adattamenti della legislazione.

## Spiegazione degli articoli

### - Presentazione delle disposizioni dell'articolo 1

L'articolo 1 modifica alcune disposizioni della direttiva 92/79/CEE, riguardante il ravvicinamento delle aliquote delle imposte sulle sigarette.

#### Punto 1

È inserito un *Articolo 2 bis*. Il cui scopo è di concedere un più ampio margine di flessibilità agli Stati membri per adattare l'incidenza dell'accisa minima globale in caso di variazioni del prezzo al minuto delle sigarette della classe di prezzo più richiesta.

La Commissione ha constatato che esistono differenze fra gli Stati membri nell'applicazione della regola del 57%. Alcuni Stati membri e i servizi della Commissione sono del parere che bisogna attenersi rigorosamente alla lettera dell'articolo della direttiva 92/79/CEE. La verifica dell'osservanza dell'incidenza minima del 57% non è legata alla data del 1° gennaio e non va effettuata soltanto una volta all'anno. Al contrario, l'osservanza dell'incidenza minima del 57% che va adempiuta ogni qualvolta siano modificati i prezzi al minuto, attenendosi alla classe di prezzo più richiesta la quale è stabilita soltanto una volta all'anno. Altri Stati membri invece non sono d'accordo con questa interpretazione e affermano che la verifica del 57% deve essere effettuata soltanto una volta all'anno. Alcuni Stati membri pur essendo d'accordo con l'interpretazione più rigorosa, verificano l'incidenza una sola volta all'anno.

Una verifica continua appare difficilmente realizzabile e anzi non sembra costituire il migliore approccio. Inoltre esistono altre interpretazioni altrettanto valide ma che non sono del tutto coerenti con l'interpretazione più rigorosa. Cionondimeno è difficile autorizzare indefinitivamente una situazione che implica prassi differenti basate su interpretazioni giuridiche differenti. Nella misura in cui una interpretazione flessibile è meglio adeguata per tener conto di quanto è fattibile nella pratica, si è ritenuto preferibile procedere ad un aggiustamento tecnico della normativa comunitaria.

Tale aggiustamento tecnico figura nelle disposizioni del *paragrafo 1*. Esso accorda un certo grado di flessibilità agli Stati membri che hanno optato per una interpretazione rigorosa della legge, e ciò senza pregiudicare il ruolo essenziale delle norme esistenti. Gli Stati membri possono pertanto astenersi dall'adeguare l'incidenza dell'accisa minima globale al più tardi fino al 1° gennaio del secondo anno successivo a quello della modifica.

L'obiettivo del *paragrafo 2* è di diminuire gli effetti automatici, sulla imposizione globale delle sigarette, di ogni aumento dell'aliquota normale IVA.

L'accisa comprende un elemento espresso in percentuale del prezzo al minuto delle merci, IVA compresa. Inoltre l'IVA stessa è applicata sul valore delle merci, accise incluse. Pertanto un semplice aumento dell'aliquota IVA conduce ad un aumento del

peso assoluto delle accise, aumentando a sua volta la base su cui è applicata la nuova aliquota IVA. Inoltre, a seguito della variazione del peso relativo dei singoli elementi del prezzo al minuto, è possibile che l'accisa globale non raggiunga più il 57% del nuovo prezzo al dettaglio; in questo caso occorre procedere ad un altro aumento delle accise che provocherebbe a sua volta un aumento della base imponibile su cui applicare IVA e così di seguito. Questo processo viene qualificato come "effetto a cascata" da parte dell'industria.

Attualmente gli Stati membri sono tenuti ad applicare l'aliquota normale IVA, ai tabacchi lavorati. In base alle norme in vigore in materia di aliquote IVA, gli Stati membri possono avere in linea di massima una sola aliquota normale e una sola aliquota ridotta, quest'ultima limitatamente ad un ristretto campo di applicazione. Di conseguenza, se uno Stato membro ha deciso di aumentare la sua aliquota normale esso è tenuto ad applicare tale aumento a tutti i beni e servizi obbligatoriamente tassati in base all'aliquota normale.

In nessun altro settore l'impatto indotto da un aumento dell'aliquota IVA è così elevato. I governi nazionali, è vero, sono liberi di stabilire quali politiche intendono applicare, ma essi non dovrebbero essere costretti, per motivi puramente meccanici e senza altri precisi obiettivi, ad aumentare le loro accise.

Per questi motivi la Commissione propone che gli Stati membri siano autorizzati, anche solo a titolo temporaneo (vedere il seguente paragrafo), a neutralizzare l'impatto di un aumento dell'aliquota IVA sulle accise anche se a seguito di tale aggiustamento, l'incidenza dell'accisa minima globale scende temporaneamente al di sotto del 57% del prezzo di vendita al minuto delle sigarette della classe di prezzo più richiesta.

L'obiettivo del *paragrafo 3* è di limitare nel tempo la possibilità per gli Stati membri di ridurre l'impatto degli aumenti IVA.

L'obiettivo del *paragrafo 2* non è di autorizzare situazioni in cui l'incidenza dell'accisa minima globale è, a termine, inferiore al 57% del prezzo di vendita al minuto delle sigarette della classe di prezzo più richiesta. La flessibilità offerta agli Stati membri non può avere come conseguenza una concorrenza sleale tra Stati membri e deve rispettare il buon funzionamento del mercato interno.

Per questo motivo la Commissione ritiene che una deroga temporanea all'incidenza minima globale sia accettabile purché sia limitata nel tempo. La Commissione propone pertanto che gli Stati membri che si sono avvalsi della facoltà di neutralizzazione, procedano ad un riadeguamento dell'incidenza dell'accisa minima globale al livello del 57% del prezzo di vendita al minuto delle sigarette della classe di prezzo più richiesta, al più tardi il 1° gennaio del secondo anno successivo all'aggiustamento.

## Punto 2

Attualmente l'articolo 4 della direttiva 92/79/CEE prevede che la Commissione deve esaminare ogni due anni la struttura e le aliquote delle accise sulle sigarette.

La Commissione ritiene che questo periodo di due anni sia troppo limitato per poter valutare correttamente le modifiche introdotte nella legislazione comunitaria o degli Stati membri. Un periodo di cinque anni sembra più adeguato per valutare il



funzionamento del mercato interno e l'influenza degli adattamenti eventuali della legislazione.

L'articolo 4 prevede pertanto che l'esame avrà luogo ogni cinque anni anziché ogni due anni. Il prossimo esame è previsto al più tardi entro il 31 dicembre 2002. Ben inteso la Commissione è libera di formulare proposizioni prima della fine di questo periodo di cinque anni se lo ritiene necessario.

## **- Presentazione delle disposizioni dell'articolo 2**

L'articolo 2 modifica alcune disposizioni della direttiva 92/80/CEE relativa al ravvicinamento delle imposte sui tabacchi lavorati diversi dalle sigarette.

### **Punto 1**

La Commissione ha svolto recentemente una indagine per accertare in che modo le norme in materia di imposizione sui sigari e sul tabacco per arrotolare le sigarette sono applicate da parte degli Stati membri. La direttiva 92/80/CE stipula che gli Stati membri applichino ai sigari e ai sigaretti, al tabacco per arrotolare sigarette e agli altri tabacchi da fumo, una accisa che può essere *ad valorem* o specifica oppure mista. Inoltre sul tabacco per arrotolare le sigarette gli Stati membri possono applicare una accisa minima purché essa non abbia l'effetto di aumentare l'onere fiscale totale ad oltre il 90% dell'onere fiscale totale applicato ai tabacchi per arrotolare le sigarette della classe di prezzo più richiesta.

L'applicazione di aliquote *ad valorem* o specifiche sui sigari e sul tabacco da fumo, con minimi specifici fissi da rispettare, non è autorizzata dalla legislazione esistente.

Ciononostante, in uno Stato membro le norme sono state interpretate nel senso che esse permetterebbero l'applicazione di aliquote *ad valorem* per i sigari e il tabacco da fumo, fatto salvo un minimo specifico fisso. La Commissione è del parere che questa interpretazione non sia più strettamente conforme alla direttiva. Ma anche se sul piano tecnico esiste una infrazione, l'approccio adottato dallo Stato membro in questione non ha effetti nefasti. Il fatto che essa sia illecita per i sigari ma del tutto lecita per le sigarette e il tabacco per arrotolare le sigarette, rende più difficile difendere o giustificare il regime previsto dalla direttiva per i sigari ed il tabacco da fumo. La Commissione ha perciò concluso che fosse necessario adattare la legislazione esistente in modo da concedere agli Stati membri la possibilità di applicare un'accisa minima anche sui sigari, sigaretti e sul tabacco da fumo.

L'accisa globale minima applicabile ai sigari, sigaretti tabacchi per arrotolare le sigarette e altri tabacchi da fumo è espressa al contempo in una percentuale del prezzo di vendita al minuto e in un importo specifico. A parte ogni altra considerazione occorre rilevare che con il tempo e con l'aumento dell'inflazione, si forma un divario fra questi due fattori poiché l'aliquota proporzionale segue automaticamente le modifiche del prezzo di vendita al dettaglio.

La Commissione considera che allo stato attuale sia auspicabile adeguare i minimi specifici, espressi in ecu in conformità con l'inflazione per mantenere il rapporto stabilito fra i due elementi all'atto della fissazione iniziale delle aliquote.

La Commissione propone un aumento delle aliquote minime in due tappe.

Una prima tappa riguarda l'adattamento in funzione dell'inflazione per il periodo dal 1992 (anno di fissazione delle aliquote minime) al 1998 (anno di riesame delle aliquote). In base ai dati Eurostat, il tasso globale d'inflazione per questo periodo può essere valutato intorno al 18,5%. Applicando questa percentuale alle aliquote minime e arrotondando all'unità superiore, si ottengono le aliquote minime seguenti:

- 9 ECU per i sigari e i sigaretti
- 24 ECU per il tabacco per arrotolare le sigarette
- 18 ECU per gli altri tabacchi da fumo

Questa rivalutazione dovrebbe entrare in vigore il 1° gennaio 1999.

La Commissione propone, nella presente proposta, di elevare la periodicità della revisione da 2 a 5 anni, per cui occorre introdurre una seconda rivalutazione del livello delle aliquote espresse in un importo specifico. Questa seconda tappa intende tener conto del tasso d'inflazione previsto per il periodo dal 1° gennaio 1999 al 31 dicembre 2000 e stimato intorno al 4,5%. Applicando questa percentuale alle aliquote minime calcolate più sopra e arrotondando all'unità superiore si ottengono le aliquote minime seguenti:

- 10 ECU per i sigari e i sigaretti
- 25 ECU per il tabacco per arrotolare le sigarette
- 19 ECU per gli altri tabacchi da fumo.

Tali aliquote minime entreranno in vigore a partire dal 1° gennaio 2001.

## Punto 2

L'articolo 4 della direttiva 92/80/CEE prevede che la Commissione deve esaminare ogni due anni le aliquote delle accise applicabili ai sigari, sigaretti, al tabacco per arrotolare le sigarette e agli altri tabacchi da fumo.

La Commissione propone una modifica di questo articolo 4 in conformità della modifica apportata alla periodicità dell'esame delle aliquote e della struttura delle accise sulle sigarette (articolo 4 della direttiva 92/79/CEE e articolo 1, osservazioni sul punto 1 e 2 più sopra).

## **- Presentazioni delle disposizioni dell'articolo 3**

L'articolo 3 modifica alcune disposizioni della direttiva 95/59/CE riguardante le imposte diverse dalle imposte sulla cifra d'affari che gravano sul consumo dei tabacchi lavorati.

## Punto 1

Il *paragrafo 2 bis* è stato aggiunto per dare agli Stati membri un maggiore margine di flessibilità per adeguare l'elemento specifico dell'accisa in caso di variazioni nel prezzo al dettaglio delle sigarette della classe di prezzo più richiesta.

Introducendo questa flessibilità, che è analoga alla flessibilità accordata per l'applicazione della regola del 57% ai fini dell'incidenza dell'accisa minima globale, l'approccio adottato per la tassazione delle sigarette è coerente.

Gli Stati membri sono autorizzati a ritardare l'aggiustamento dell'accisa ai livelli richiesti al più tardi fino al 1° gennaio del secondo anno successivo a quello in cui è intervenuto il cambiamento del prezzo al dettaglio delle sigarette della classe di prezzo più richiesta, sia per l'elemento specifico dell'accisa che per l'incidenza dell'accisa minima globale.

## Punto 2

Il *paragrafo 3* prevede che lo Stato membro non è obbligato ad adattare immediatamente l'ammontare dell'accisa specifica al nuovo onere fiscale totale gravante sulle sigarette della classe di prezzo più richiesta, salvo nel caso di una modifica dell'aliquota dell'accisa stessa. Gli adattamenti da effettuare in seguito a modifiche dell'IVA sono previsti al *paragrafo 2 bis*.

Proposta di  
DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

che modifica la direttiva 92/79/CEE relativa al ravvicinamento delle imposte sulle sigarette, la direttiva 92/80/CEE relativa al ravvicinamento delle imposte sui tabacchi lavorati diversi dalle sigarette e la direttiva 95/59/CE relativa alle imposte diverse dall'imposta sul volume d'affari che gravano sul consumo dei tabacchi lavorati

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 99,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che nella sua prima Relazione<sup>1</sup> sulla struttura e sulle aliquote delle accise, elaborata conformemente alle disposizioni della direttiva 92/79/CEE del Consiglio<sup>2</sup> e della direttiva 92/80/CEE del Consiglio<sup>3</sup>, la Commissione si è limitata a mettere in evidenza alcune difficoltà nell'applicazione delle direttive senza proporre soluzioni precise,

considerando che successivamente è stato avviato un processo di consultazione fra le amministrazioni nazionali, gli ambienti economici e i gruppi di interesse,

considerando che la prima tappa del processo di consultazione è stata la Conferenza di Lisbona la quale ha permesso di valutare l'andamento del sistema comunitario attualmente in vigore e di assistere la Commissione nella sua elaborazione della futura politica in materia di accise,

---

<sup>1</sup> Documento COM(95)285 def. del 13.09.95

<sup>2</sup> GU L 316 del 31.10.1992, pag.8

<sup>3</sup> GU L 316 del 31.10. 1992, pag. 10

considerando che il processo di consultazione si è concretato in una seconda Relazione della Commissione,

considerando che, durante il processo di consultazione sono state rilevate delle difficoltà inerenti alle modalità di applicazione della regola dell'incidenza minima del 57%,

considerando che il corretto funzionamento del mercato interno richiede una maggiore uniformità di interpretazione e di applicazione delle regole in tutti gli Stati membri,

considerando che il corretto funzionamento del mercato interno richiede nello stesso tempo la definizione di regole che siano di più agevole applicazione nella pratica;

considerando che occorre lasciare agli Stati membri il necessario margine di flessibilità per definire e mettere in atto politiche adeguate ai contesti nazionali.

considerando che, per ragioni pratiche, gli Stati membri devono disporre di un certo margine di flessibilità per adeguare l'incidenza dell'accisa minima globale in funzione di talune variazioni, incluse quelle delle aliquote IVA;

considerando che occorre dare agli Stati membri la possibilità di neutralizzare l'impatto delle variazioni delle aliquote IVA sull'accisa minima globale,

considerando che questa facilitazione non deve condurre a distorsioni della concorrenza o ad un cattivo funzionamento del mercato interno,

considerando che le facilitazioni offerte agli Stati membri ai fini dell'applicazione delle direttive devono essere limitate nel tempo,

considerando che nulla impedisce di autorizzare gli Stati membri ad applicare un'accisa minima su sigari, sigaretti e tabacco da fumo, quando tale possibilità esiste già per le sigarette e il tabacco per arrotolare sigarette,

considerando che occorre instaurare una procedura d'esame regolare,

considerando che l'attuale periodicità di due anni è troppo limitata per una corretta analisi in relazione alle modifiche introdotte nella legislazione degli Stati membri,

considerando che per questo motivo il riesame deve aver luogo ogni cinque anni,

considerando che, per evitare una svalutazione dei minimi comunitari per i sigari, i sigaretti, il tabacco per arrotolare sigarette e il tabacco da fumo, è necessario fissare un calendario di aumenti,

considerando che occorre di conseguenza modificare le direttive 92/79/CEE, 92/80/CEE e 95/59/CE<sup>4</sup> del Consiglio,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

---

<sup>4</sup> GU L 291 del 6.12.1995, pag. 40.

## *Articolo 1*

La direttiva 92/79/CEE è modificata come segue:

1) È inserito il seguente articolo 2 bis:

### “Articolo 2 bis

1. Quando in uno Stato membro una variazione intervenuta nel prezzo al minuto delle sigarette della classe di prezzo più richiesta porta l'incidenza dell'accisa minima globale al di sotto del livello fissato all'articolo 2, primo comma, lo Stato membro in questione può omettere di adeguare l'incidenza dell'accisa minima globale al più tardi fino al 1° gennaio del secondo anno successivo alla variazione.

2. Quando uno Stato membro aumenta l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto applicabile alle sigarette, esso può ridurre l'incidenza dell'accisa minima globale in una misura, espressa in percentuale del prezzo al minuto, che è equivalente alla misura, dell'aumento dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto, ugualmente espressa in percentuale del prezzo al minuto, anche se per effetto di tale adeguamento l'incidenza dell'accisa minima globale scende al di sotto del livello fissato all'articolo 2.

3. Se, conformemente al paragrafo 2, uno Stato membro ha ridotto l'incidenza dell'accisa minima globale ad un livello inferiore al livello fissato all'articolo 2, primo comma, esso aumentare l'incidenza in modo da raggiungere almeno detto livello al più tardi il 1° gennaio del secondo anno successivo all'anno della riduzione.”

2) L'articolo 4 è sostituito dal seguente testo:

### “Articolo 4

Ogni cinque anni, e per la prima volta entro il 31 dicembre 2002, il Consiglio procede, sulla base di una Relazione ed eventualmente di una proposta della Commissione, all'esame dell'accisa minima globale stabilita all'articolo 2, delle disposizioni l'articolo 3, paragrafo 2, nonché la struttura delle accise, quale definita all'articolo 16 della direttiva 95/59/CE del Consiglio, e, deliberando all'unanimità previa consultazione del Parlamento europeo, adotta le misure necessarie. La Relazione della Commissione e l'esame del Consiglio tengono conto del corretto funzionamento del mercato interno e degli obiettivi del trattato in generale.”

## *Articolo 2*

La direttiva 92/80/CEE è modificata come segue:

1) All'articolo 3, il paragrafo 1 è sostituito con il testo seguente:

“ 1. Al più tardi a decorrere dal 1° gennaio 1993 gli Stati membri applicano una accisa che può essere:

a) *ad valorem*, calcolata sui prezzi massimi di vendita al minuto di ciascun prodotto, fissati liberamente dai produttori stabiliti nella Comunità e dagli importatori da paesi terzi, conformemente all'articolo 9 della direttiva 95/59/CE,

b) specifica, espressa in un importo per kg o eventualmente per numero di pezzi per i sigari e i sigaretti,

c) mista, contenente un elemento *ad valorem* ed un elemento specifico.

Gli Stati membri possono applicare un'accisa minima, espressa come l'accisa di cui alla lettera b), qualora l'accisa sia *ad valorem*, o mista.

L'accisa globale, espressa in una percentuale o in un importo per chilogrammo o per numero di pezzi, deve a partire dal 1° gennaio 1999, essere almeno pari alle aliquote o agli importi minimi fissati come segue per:

- sigari e sigarette: al 5% del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese, o 9 ecu per 1000 pezzi o per chilogrammo.

- tabacchi da fumo trinciati a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette: al 30% del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese, o 24 ecu per chilogrammo;

- altri tabacchi da fumo: al 20 % del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese, o 18 ecu per chilogrammo.

A partire dal 1° gennaio 2001, gli importi di 9 ecu per i sigari e i sigaretti, di 24 ecu per i tabacchi da fumo trinciati a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette e di 18 ecu per gli altri tabacchi da fumo sono sostituiti rispettivamente dagli importi di 10 ecu, 25 ecu e 19 ecu”.

2) L'articolo 4 è sostituito con il testo seguente:

#### “Articolo 4

Ogni cinque anni, e per la prima volta entro il 31 dicembre 2002, il Consiglio procede, sulla base di una Relazione ed eventualmente di una proposta della Commissione, all'esame delle aliquote di accisa stabilite dalla presente direttiva e, deliberando all'unanimità, previa consultazione del Parlamento europeo, adotta le misure necessarie. La Relazione della Commissione e l'esame del Consiglio tengono conto del corretto funzionamento del mercato interno, del valore reale delle aliquote di accisa e degli obiettivi del trattato in generale.”

#### *Articolo 3*

L'articolo 16 della direttiva 95/59/CE è modificato come segue:

1) È inserito il seguente paragrafo 2 bis:

“2 bis. In deroga al paragrafo 2, quando in uno Stato membro si verifica una variazione, dovuta per esempio ad un cambiamento dell'aliquota IVA, nel prezzo al minuto delle sigarette della classe di prezzo più richiesta porta l'elemento specifico dell'accisa, espresso in percentuale dell'onere fiscale totale, ad un livello inferiore al 5% o superiore al 55% dell'onere fiscale totale, lo Stato membro in questione può omettere di adeguare

l'importo dell'accisa specifica al più tardi fino al 1° gennaio del secondo anno successivo alla variazione.”

2) Al paragrafo 3, prima e seconda riga, i termini “se l'accisa o l'imposta sul volume d'affari applicabile” sono sostituiti con i termini “se l'accisa applicabile”.

#### *Articolo 4*

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1° gennaio 1999 e ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, questi ultimi devono contenere un riferimento alla presente direttiva o essere corredate di tale riferimento all'atto della loro pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

#### *Articolo 5*

La presente Direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

#### *Articolo 6*

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio  
Il Presidente



RELAZIONE DELLA COMMISSIONE SULLA STRUTTURA E SULLE ALIQUOTE  
DELLE ACCISE STABILITE DALLA DIRETTIVA 92/79/CEE DEL CONSIGLIO  
DEL 19 OTTOBRE 1992 RELATIVA AL RAVVICINAMENTO DELLE IMPOSTE  
SULLE SIGARETTE E DALLA DIRETTIVA 92/80/CEE DEL CONSIGLIO DEL 19  
OTTOBRE 1992 RELATIVA AL RAVVICINAMENTO DELLE IMPOSTE SUI  
TABACCHI LAVORATI DIVERSI DALLE SIGARETTE

(Presentata a norma dell'articolo 4 della direttiva 92/79 e dell'articolo 4 della  
direttiva 92/80)

# Indice

## Sommario

### I. Il regime comunitario delle accise

1. Cenni generali
2. Le accise sulle sigarette
3. Le accise sui tabacchi lavorati diversi dalle sigarette

### II. L'esame della struttura e delle aliquote di accisa

1. Cenni generali
2. Prima relazione della Commissione
3. La Conferenza di Lisbona del novembre 1995

### III. Portata del secondo esame

1. Cenni generali
2. Funzionamento del mercato interno
3. Valore reale della aliquote di accisa
4. Obiettivi generali del trattato
5. Periodicità della revisione

### IV. Conclusioni

### V. Allegati

## Sommario

Il capitolo 1 illustra l'attuale regime comunitario delle accise che è stato istituito il 1° gennaio 1993. Tale regime prevede strutture comuni di imposizione per gli Stati membri attraverso un sistema basato su aliquote minime per i tabacchi lavorati e procedure armonizzate per la detenzione e la circolazione dei prodotti soggetti ad accisa.

Il secondo capitolo ribadisce l'obbligo di esame della struttura e delle aliquote previsto dalle direttive sul ravvicinamento delle aliquote. La prima Relazione della Commissione e la Conferenza di Lisbona del novembre 1995 sono menzionate ai fini dell'esame in corso.

Nel terzo capitolo viene esaminata la legislazione attualmente in vigore tenendo conto dell'obiettivo del corretto funzionamento del mercato interno, del valore reale delle aliquote e degli obiettivi del trattato in generale. Sotto il profilo del corretto funzionamento del mercato interno sono stati analizzati due elementi importanti: la pesante tassazione del tabacco e il forte divario fra le aliquote applicabili nei singoli Stati membri, hanno inevitabilmente un impatto sulle frodi e sul contrabbando. L'applicazione pratica della normativa sui tabacchi può talvolta sollevare problemi in alcuni Stati membri. Sarebbe perciò auspicabile una maggiore flessibilità in questo campo senza però toccare la struttura delle accise. Per quanto riguarda il valore reale delle aliquote di accisa, occorre fare in modo che le aliquote minime espresse in un ammontare specifico seguano l'andamento dell'inflazione. Per quanto concerne infine gli altri obiettivi del trattato, meritano particolare attenzione la tutela della salute e il rapporto fra tale tutela e il prezzo dei tabacchi lavorati.

Le conclusioni dell'esame della struttura e delle aliquote delle accise figurano nel capitolo quarto.

# I. Il regime comunitario delle accise

## 1. CENNI GENERALI

- 1.1. Le accise sono imposte di consumo che colpiscono prodotti come le sigarette, i sigari, i sigaretti e il tabacco da fumo. Le accise sul tabacco sono una fonte importante di introiti per gli Stati membri poiché rappresentano tra lo 0,39 ed il 6% del prodotto interno lordo (vedere allegato A). Le aliquote variano notevolmente da uno Stato membro all'altro in funzione di vari criteri, come ad esempio la posizione relativa del prodotto sul mercato e le politiche nazionali.
- 1.2. Il regime attualmente in vigore è stato istituito il 1° gennaio 1993 ed è il risultato dei dibattiti avviati nel 1985 con il Libro bianco sul completamento del mercato interno in cui la Commissione aveva proposto aliquote totalmente armonizzate sui tabacchi lavorati. Tale proposta non era stata accolta dal Consiglio per cui si è optato per l'armonizzazione delle strutture impositive e sono state fissate aliquote minime.
- 1.3. I prodotti soggetti ad accisa circolano fra gli Stati membri in regime di sospensione<sup>1</sup>. Gli operatori che intendono mettere in circolazione prodotti nell'anelito di tale regime devono essere iscritti nello Stato di stabilimento e i prodotti spediti devono essere accompagnati da un documento amministrativo. Conformemente ai principi del mercato interno, con la soppressione delle franchigie è stata introdotta una maggiore libertà per i privati di acquistare in qualsiasi Stato membro prodotti di cui sono state assolte le imposte.

## 2. LE ACCISE SULLE SIGARETTE

- 2.1. In base alle norme comunitarie attualmente in vigore<sup>2</sup>, le accise riscosse dallo Stato membro sulle sigarette devono comportare un elemento proporzionale (calcolato sul prezzo massimo di vendita al dettaglio) e un elemento specifico (per unità di prodotto). L'incidenza combinata di

---

<sup>1</sup> - Direttiva 92/12/CEE del Consiglio del 25 febbraio 1992 relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa (GU L 76 del 23.3.92, pag.1), modificata dalla direttiva 92/108/CEE, del 14 dicembre 1992 (GU L 390 del 31.12.92, pag.124) e dalla direttiva 94/74/CE del Consiglio del 22 dicembre 1994 (GU L 365 del 31.12.94, pag.46)

<sup>2</sup> - Direttiva 95/59/CE del Consiglio del 27 novembre 1995, relativa alle imposte diverse dall'imposta sul volume d'affari che gravano sul consumo dei tabacchi lavorati. (GU L 291 del 6.12.95, pag. 40).

Direttiva 92/79/CEE del Consiglio del 19 ottobre 1992, relativa al ravvicinamento delle imposte sulle sigarette (GU L 316 del 31 ottobre 1992, pag. 8)

questi due elementi deve rappresentare almeno il 57% del prezzo di vendita al dettaglio, oneri fiscali inclusi, delle sigarette appartenenti alla classe di prezzo più richiesta. L'elemento specifico dell'accisa non può essere inferiore al 5% né superiore al 55% dell'onere fiscale totale rappresentato dal cumulo dell'accisa proporzionale, dell'accisa specifica e dell'imposta sulla cifra d'affari gravanti su tali sigarette. Una volta che questi due elementi sono stati definiti per questa categoria di sigarette, essi sono applicati alle sigarette di tutte le classi di prezzo.

- 2.2. Il rapporto tra l'elemento proporzionale e l'elemento specifico dell'accisa è da anni oggetto di dibattiti. L'imposizione *ad valorem* amplifica le differenze di prezzo esistenti prima delle imposte. Perciò l'imposizione *ad valorem* è stata tradizionalmente favorita negli Stati membri che producono sigarette a base di tabacchi nazionali. Queste sigarette sono spesso fabbricate da monopoli di Stato e sono generalmente meno care di quelle fabbricate con tabacchi importati. Gli Stati membri che non coltivano tabacco tendono invece a dare la preferenza all'imposizione specifica.
- 2.3. L'articolo 4 della direttiva 92/79/CEE del Consiglio del 1 ottobre 1992 relativa al ravvicinamento delle imposte sulle sigarette prevede che ogni due anni il Consiglio proceda, sulla base di una relazione ed eventualmente di una proposta della Commissione, all'esame dell'accisa minima globale nonché della struttura delle accise, e, deliberando all'unanimità, previa consultazione del Parlamento europeo, adotti le misure necessarie. La relazione della Commissione e l'esame del Consiglio devono tener conto del corretto funzionamento del mercato interno e degli obiettivi del trattato in generale.

### 3. LE ACCISE SUI TABACCHI LAVORATI DIVERSI DALLE SIGARETTE

- 3.1. Le regole comunitarie attualmente in vigore<sup>3</sup> riguardano i seguenti prodotti: sigari e sigaretti, tabacco trinciato a taglio fino per arrotolare sigarette e altri tabacchi da fumo. Questi prodotti sono soggetti ad accise minime come stabilito dall'articolo 3 della direttiva 92/80/CEE. Gli Stati membri possono applicare o un'accisa proporzionale, calcolata sui prezzi massimi di vendita al minuto, o un'accisa specifica o ancora un'accisa mista, entro determinati limiti ben definiti
- 3.2. Le accise minime attualmente in vigore sono le seguenti:
- |                            |   |
|----------------------------|---|
| - sigari e sigaretti:      | 5% del prezzo di vendita al minuto o 7 ECU per 1000 pezzi o per kg; |
| - tabacchi per arrotolare: | 30% del prezzo di vendita al minuto o 20 ECU per kg;                |
| - altri tabacchi da        | 20% del prezzo di vendita al minuto o 15                            |

---

<sup>3</sup> - Direttiva 92/80/CEE del Consiglio del 19 ottobre 1992 relativa al ravvicinamento delle imposte sui tabacchi lavorati diversi dalle sigarette (GU L 316 del 31.10.92, pag. 10)

fumo:

ECU per kg.

In ogni caso gli Stati membri sono liberi di applicare o un'accisa totalmente proporzionale o un'accisa totalmente specifica oppure un'accisa mista che combini questi due tipi di accise.

- 3.3. L'articolo 4 della direttiva 92/80/CEE del Consiglio del 19 ottobre 1992 relativa al ravvicinamento delle imposte sui tabacchi lavorati diversi dalle sigarette prevede che ogni due anni il Consiglio proceda, sulla base di una relazione ed eventualmente di una proposta della Commissione, all'esame delle aliquote di accisa e, deliberando all'unanimità, previa consultazione del Parlamento europeo, adotti le misure necessarie. La relazione della Commissione e l'esame del Consiglio devono tener conto del corretto funzionamento del mercato interno, del valore reale delle aliquote di accisa e degli obiettivi del trattato in generale.

## II. L'esame della struttura e delle aliquote di accisa

### 1. CENNI GENERALI

- 1.1. Come già indicato le direttive relative al ravvicinamento delle aliquote prevedono ogni due anni un riesame delle aliquote nonché della struttura delle accise. La Commissione è tenuta a presentare una relazione eventualmente corredata di proposte di revisione delle direttive.

### 2. PRIMA RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

- 2.1. Nel corso del anno 1995 la Commissione ha presentato una prima relazione<sup>4</sup> riguardante sia i tabacchi che l'alcool e le bevande alcoliche nonché gli olii minerali.
- 2.2. L'esame effettuato dalla Commissione non ha dato luogo ad alcuna proposta di adeguamento della legislazione esistente in materia di accise sui tabacchi. Esso si è limitato ad un'analisi dell'esperienza acquisita fra il 1993 e il 1995 mettendo in evidenza le difficoltà potenziali senza proporre soluzioni precise. La Commissione considerava che la struttura delle accise sulle sigarette e l'imposizione dei tabacchi per arrotolare sigarette dovesse formare oggetto di un esame più approfondito, sulla base di una consultazione delle amministrazioni nazionali, degli ambienti economici e dei gruppi di interesse. Tale processo doveva consentire un'analisi più completa di tutti gli elementi e di tutte le conseguenze di eventuali aggiustamenti del regime delle accise. Inoltre, la Commissione si riprometteva di seguire più da vicino il funzionamento della regola del 57% negli Stati membri e di presentare un'opportuna proposta qualora fosse emerso che tale sistema perturbava il funzionamento del mercato interno.
- 2.3. Il Parlamento europeo ha adottato il suo parere sull'esame della Commissione il 19 settembre 1996. In tale occasione esso ha invitato la Commissione a formulare proposte legislative intese a risolvere i problemi da essa individuati nell'ambito dell'esame del 1995.

### 3. LA CONFERENZA DI LISBONA DEL NOVEMBRE 1995

- 3.1. Nell'ambito del processo di consultazione degli ambienti interessati, la Commissione ha deciso di organizzare una Conferenza a Lisbona nel novembre 1995 sul problema delle accise. Si tratta della prima tappa di un processo continuo di consultazione. L'obiettivo della Conferenza era di valutare l'andamento del sistema comunitario di accise in vigore dal

---

<sup>4</sup> - Documento COM(95) 285 def. del 13.9.95

gennaio 1993 e in particolare di assistere la Commissione in vista dell'elaborazione della futura politica nel campo delle accise. I principali temi analizzati nel corso della Conferenza sono stati: il funzionamento del mercato interno relativamente ai beni assoggettabili ad accisa, il ruolo delle accise come fonte di gettito fiscale e loro eventuale utilizzazione nell'ambito di altre politiche..

- 3.2. La Conferenza ha messo in evidenza che gli operatori degli Stati del Nord, rappresentati dalla CECCM (*Confederation of European Community Cigarette Manufacturers*) e i produttori del Sud rappresentati da GITES (*Groupement des Industries Européennes du Tabac*) avevano approcci differenti, tra l'altro per quanto riguarda l'interpretazione della regola del 57%.



### III. Portata del secondo esame

#### 1. CENNI GENERALI

- 1.1. La relazione deve tener conto del corretto funzionamento del mercato interno, del valore reale delle aliquote d'accisa e degli obiettivi del trattato in generale.
- 1.2. Il primo esame della struttura e delle aliquote ha rivelato che una modifica della struttura delle accise sulle sigarette non era necessaria per assicurare il corretto funzionamento del mercato interno e doveva formare oggetto di discussioni nell'ambito di un processo di consultazione. Durante questa consultazione, né le amministrazioni nazionali né le organizzazioni di categoria si sono espresse a favore di una modifica della struttura esistente. Solo uno Stato membro si è dichiarato favorevole ad un aumento delle soglie del 5% e del 55% per l'elemento specifico dell'accisa.
- 1.3. Ciò considerato, la Commissione ritiene che non sia opportuno proporre modifiche della struttura o delle aliquote delle accise. Essa si limita pertanto a suggerire nella sua relazione solo alcuni aggiustamenti tecnici della legislazione attuale.

#### 2. FUNZIONAMENTO DEL MERCATO INTERNO

- 2.1. Il regime di circolazione per le transazioni intracomunitarie permette di mantenere un sistema di imposizione nello Stato membro di destinazione, compatibile con la soppressione dei controlli alle frontiere. Questo sistema sembra globalmente funzionare abbastanza bene per gli scambi leciti, malgrado i forti divari ancora esistenti fra le aliquote delle accise applicate nei singoli Stati membri.
- 2.2. Per contro, è più difficile misurare l'effetto che la persistente disparità delle aliquote può avere nel campo delle frodi. Si constata che negli ultimi anni le frodi sono aumentate nel settore dei tabacchi ad opera soprattutto della criminalità organizzata implicata nello stesso tempo anche in altre attività illecite. Questi gruppi della criminalità organizzata agiscono ovunque possano realizzare un profitto massimo con un rischio minimo. I regimi fiscali comunitari sono diventati sotto questo profilo un obiettivo privilegiato. I profitti della criminalità organizzata si spiegano con l'elevata tassazione del tabacco rispetto al suo valore intrinseco e in alcuni casi con le differenze sensibili fra le aliquote dei singoli Stati membri. Aumentare le aliquote delle accise sui tabacchi significherebbe incoraggiare ulteriormente la criminalità organizzata ad introdurre questi prodotti nei circuiti fraudolenti.
- 2.3. Le differenze notevoli fra i prezzi al dettaglio (imputabili in gran parte ma non esclusivamente alle grandi differenze delle aliquote fra gli Stati membri) incoraggiano ad acquistare questi prodotti negli Stati membri in

cui sono meno tassati e a trasportarli negli Stati membri in cui l'imposizione è più elevata. Finché si tratta di acquisti effettuati dai privati per il loro fabbisogno personale, essi non incidono sul funzionamento del mercato interno. Ma quando gli acquisti transfrontalieri diventano più frequenti o superano di gran lunga il fabbisogno personale degli acquirenti, si tratta di un fenomeno di contrabbando che causa seri problemi sul piano della concorrenza.

- 2.4. Nel marzo 1996 è stato creato un gruppo ad alto livello incaricato di esaminare la natura e la dimensione della frode, la carenza dei sistemi e delle legislazioni e di rivolgere raccomandazioni ai direttori generali delle imposte indirette e delle dogane per lottare meglio contro le frodi. Il gruppo ha individuato i seguenti principali elementi all'origine delle frodi: la non osservanza delle regolamentazioni e degli obblighi, un livello insufficiente di cooperazione fra Stati membri, la mancanza di tecnologie moderne informatiche e controlli poco frequenti. Le frodi su grande scala interessano soprattutto i mercati degli Stati membri in cui le aliquote delle accise sono più elevate. Inoltre le differenze fra le aliquote dei singoli Stati membri sono all'origine dello sviluppo del contrabbando di prodotti sui quali sono già state assolate le accise. Il Gruppo ha compilato una lista di raccomandazioni per far fronte agli inconvenienti venuti alla luce nel corso delle discussioni. La Commissione desidera collaborare attivamente con gli Stati membri per dare attuazione a queste raccomandazioni presentando anche delle proposte se necessario. La principale raccomandazione riguarda l'introduzione di una procedura informatizzata per il movimento e il controllo nel sistema comunitario delle accise, l'introduzione di un sistema di avviso preventivo per la spedizione dei prodotti soggetti ad accisa, miglioramenti nella raccolta e nell'uso di informazioni per migliorare l'efficacia dei controlli fisici, l'adozione di un codice buona pratica per il rilascio delle autorizzazioni ai depositari autorizzati e la negoziazione di protocolli d'intesa con i produttori e gli altri operatori commerciali.
- 2.5. Le aliquote costituiscono dunque un fattore di incitamento alla frode. Ma anche un'armonizzazione completa delle aliquote non riuscirebbe a prevenire lo sviluppo di attività illecite poiché l'armonizzazione dovrebbe avvenire necessariamente verso l'alto, al livello delle aliquote nazionali più elevate nell'Unione.

#### A. Le sigarette

- 2.6. Le aliquote applicate dagli Stati membri sulle sigarette figurano nell'allegato B. Il modo in cui l'accisa minima globale è espressa (in percentuale del prezzo al dettaglio) può dare una impressione ingannevole sul grado di ravvicinamento delle aliquote. I livelli applicati dagli Stati membri variano dal 57% al 66,68% ma in termini assoluti lo Stato membro che ha l'imposizione più elevata applica un'aliquota quattro volte più elevata che il paese che ha l'imposizione più bassa. La Svezia, che usufruisce di una deroga temporanea (fino al 31 dicembre 1998) rispetto alla regola del 57%, si avvicina attualmente alla percentuale del 57%. Ma nonostante questa deroga, la Svezia applica il quinto onere fiscale più elevato nella Comunità in termini assoluti. Ne consegue che anche se ciascuno Stato membro dovesse allineare l'accisa minima globale al 57%

del prezzo al minuto (o ad una qualsiasi altra percentuale uniforme), le differenze di imposizione e di prezzo al dettaglio in termini assoluti continuerebbero ad esistere. Ciò è dovuto alla combinazione dei seguenti elementi: i prezzi prima delle imposte, la classe di prezzo più richiesta, la combinazione fra gli elementi specifici e *ad valorem*, le aliquote IVA.

- 2.7. Malgrado queste differenze si rileva che nel corso del processo di consultazione non è stata manifestata alcuna richiesta di un maggiore grado di convergenza. In particolare, le organizzazioni di categoria hanno dichiarato di non ritenere necessaria una armonizzazione più approfondita delle aliquote delle accise. Per contro è emerso un consenso sulla necessità di risolvere i problemi tecnici emersi in sede di applicazione delle norme esistenti.
- 2.8. Il prezzo di vendita al minuto delle sigarette è costituito da più elementi come il prezzo franco fabbrica, i margini dei distributori, l'accisa (specifica e proporzionale) e l'IVA. L'incidenza dell'accisa minima globale è calcolata, sotto forma di una percentuale del prezzo di vendita finale delle sigarette della classe di prezzo più richiesta, per cui la modifica di un qualsiasi elemento del prezzo perturba il rapporto fra l'accisa totale e il prezzo di vendita al dettaglio.
- 2.9. Questa circostanza riveste notevole importanza negli Stati membri in cui il livello delle accise si situa al tasso minimo del 57% o appena al di sopra. Un aumento del costo franco fabbrica ad esempio può far discendere l'accisa globale sotto il minimo del 57% obbligando lo Stato membro interessato a aumentare la sua accisa per raggiungere di nuovo la soglia del 57%.
- 2.10. Vari Stati membri che applicano una elevata tassazione delle sigarette, si situano tuttavia alla soglia del 57% o appena al di sopra. L'effetto perverso delle norme vigenti è dunque quello di condurre ad aumenti obbligatori delle accise nei paesi in cui l'onere fiscale è già elevato, il che è in flagrante contraddizione con l'impegno generale di riavvicinare le aliquote. Nel tempo, la disparità del carico fiscale totale (misurato in valore nominale) nella Comunità potrebbe aumentare, il che a sua volta si tradurrebbe in una maggiore differenza nei prezzi al minuto indotta da una tassazione più elevata. Questo fenomeno non è evidentemente nell'interesse del mercato interno.
- 2.11. Tale problematica è già stata sollevata nella prima relazione sulle aliquote delle accise ed esaminata anche nell'ambito del processo di consultazione. Il problema si pone nell'ipotesi o di un aumento di un elemento del prezzo prima delle imposte (costo della manodopera, costo dei materiali) o di un aumento dell'IVA. Per la natura delle imposte sulle sigarette, un aumento del prezzo, prima delle imposte, di una unità conduce ad un aumento del prezzo al dettaglio superiore ad una unità. Esiste dunque un effetto moltiplicatore. Più è elevata l'imposizione *ad valorem* più è elevato il coefficiente moltiplicatore. Inversamente, negli Stati membri che applicano essenzialmente l'imposizione specifica, i coefficienti moltiplicatori sono più bassi. Se viene applicata soltanto un'accisa specifica le variazioni dei prezzi prima delle imposte avranno un impatto soltanto sull'aliquota dell'IVA.

- 2.12. Le difficoltà di applicazione della regola del 57% sono particolarmente serie quando il livello d'imposizione in uno Stato membro è molto vicino al 57% e quando viene aumentata l'aliquota dell'IVA. In questo caso si verifica un aumento a catena del livello globale di imposizione senza che lo Stato membro lo abbia esplicitamente voluto.
- 2.13. L'accisa comprende un elemento espresso in percentuale del prezzo al minuto delle merci, ivi compresa l'IVA. Inoltre l'IVA è applicata a sua volta sul valore delle merci, ivi comprese le accise. Pertanto un semplice aumento dell'aliquota dell'IVA condurrà ad un aumento del peso assoluto delle accise che aumenterà a sua volta la base imponibile su cui è applicata la nuova aliquota IVA. Inoltre, modificandosi le quote relative dei vari elementi del prezzo al dettaglio, l'accisa globale non potrà raggiungere il 57% del nuovo prezzo al dettaglio. Sarà dunque necessario procedere ad un altro aumento delle accise che determinerà a sua volta un aumento della base imponibile a cui si applica la nuova aliquota IVA e così via. Tale processo è definito come "effetto a cascata" da parte dell'industria del tabacco.
- 2.14. In nessun altro settore l'impatto di un aumento dell'aliquota IVA è così rilevante. L'industria è del parere che i governi debbano poter proseguire le politiche fiscali di loro scelta, ma non dovrebbero essere costretti senza validi motivi e senza averlo realmente deciso, ad aumentare le accise.
- 2.15. La Conferenza di Lisbona ha messo in risalto un altro aspetto connesso. Si tratta del modo in cui la regola del 57% è applicata nei singoli Stati membri. Tale problema è stato sollevato anche nelle riunioni del Comitato delle accise nel marzo e nel giugno 1996 da cui è emerso che esistono due interpretazioni differenti da parte degli Stati membri per quanto riguarda la verifica dell'incidenza minima del 57%.
- 2.16. Alcuni Stati membri e i servizi della Commissione erano del parere che fosse opportuno attenersi strettamente alla lettera dell'articolo 2 della direttiva 92/79/CEE. Ciò significa che la verifica del rispetto dell'incidenza minima del 57% non è legata alla data del primo gennaio e non deve essere effettuata soltanto una volta all'anno. Al contrario l'osservanza dell'incidenza minima del 57% è un obbligo permanente che deve essere adempiuto ogni volta che interviene una variazione nei prezzi al minuto, rispettando la classe di prezzo più richiesta, stabilita soltanto una volta all'anno. Altri Stati membri non erano d'accordo con questa interpretazione ed affermavano che la verifica del 57% deve essere effettuata soltanto una volta all'anno. Alcuni Stati membri non erano d'accordo con l'interpretazione rigorosa ma hanno dichiarato di verificare l'incidenza soltanto una volta all'anno.
- 2.17. In pratica sembra che una verifica continua sia difficilmente realizzabile e anzi non viene considerata come la migliore soluzione. Inoltre esistono altre interpretazioni altrettanto valide ma che non sono del tutto coerenti con l'interpretazione rigorosa. È difficile comunque autorizzare indefinitamente una situazione che implica prassi differenti basate su interpretazioni giuridiche differenti. Una linea di condotta possibile sarebbe quella di avviare procedure d'infrazione contro gli Stati membri la cui interpretazione non sia strettamente corretta. Poiché l'interpretazione

di tali Stati membri è influenzata da quanto è fattibile nella pratica, potrebbe essere preferibile procedere ad un aggiustamento tecnico della legislazione comunitaria. L'obiettivo sarebbe di autorizzare quanto è praticato dagli Stati membri e di accordare un certo grado di flessibilità agli Stati membri che hanno adottato una interpretazione tassativa della legge, e ciò senza rimettere in questione il ruolo essenziale delle norme esistenti.

- 2.18. Inoltre, dopo la Conferenza di Lisbona e nell'ambito del processo di consultazione, i due organismi di categoria (CEECCM e GITES) hanno promosso dei dibattiti in vista di un accordo su un approccio comune per la modifica eventuale delle norme esistenti. Inoltre hanno avuto luogo numerosi contatti con i servizi della Commissione.
- 2.19. Per incorporare questa maggiore flessibilità nell'articolo 2 della direttiva 92/79/CEE, la Commissione ha concluso che era necessario permettere agli Stati membri, in caso di modifiche del prezzo al minuto delle sigarette, appartenenti alla classe di prezzo più richiesta o in caso di aumento dell'IVA, di astenersi dall'aggiustare l'incidenza dell'accisa minima globale, al massimo fino al 1° gennaio del secondo anno successivo a quello della modifica.
- 2.20. Per garantire la coerenza dell'approccio, si dovrebbe accordare la stessa flessibilità per l'aggiustamento dell'elemento specifico dell'accisa. Conformemente all'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 95/59/CEE, l'elemento specifico dell'accisa non può essere inferiore al 5% né superiore al 55% dell'onere fiscale totale risultante dal cumulo dell'accisa proporzionale, dell'accisa specifica e dell'imposta sul volume d'affari, riscosse sulle sigarette della classe di prezzo più richiesta. La Commissione ha concluso che era necessario modificare l'articolo 16 e permettere agli Stati membri, quando a seguito di modifiche nei prezzi al minuto delle sigarette appartenenti alla classe di prezzo più richiesta, l'accisa specifica scenda al di sotto del 5% o salga al di sopra del 55%, di astenersi dall'aggiustare l'elemento specifico dell'accisa, al massimo fino al 1° gennaio del secondo anno successivo a quello della variazione di prezzo.

#### **B. Tabacchi lavorati diversi dalle sigarette**

- 2.21. Le aliquote applicate dagli Stati membri ai sigari, sigaretti, tabacchi per arrotolare sigarette e altri tabacchi da fumo figurano nell'allegato C. Il primo esame delle aliquote aveva mostrato che l'imposizione gravante sui sigari, sigaretti e altri tabacchi da fumo non sollevava problemi particolari. I mercati di questi prodotti registrano una diminuzione significativa dei livelli di consumo.
- 2.22. Per quanto riguarda invece i tabacchi per arrotolare sigarette, le notevoli differenze fiscali fra gli Stati membri, unite alle grandi differenze dei prezzi prima delle imposte, incoraggiano il contrabbando fra paesi vicini. Quantitativi notevoli di tabacco per arrotolare sigarette vengono acquistati negli Stati membri in cui l'imposizione è meno elevata. Questi prodotti sono in seguito rivenduti illegalmente sul mercato degli Stati membri in cui gli oneri fiscali sono più elevati (in particolare Gran Bretagna e

Irlanda). A prima vista sembra trattarsi essenzialmente di un problema che dovrebbe essere risolto dagli Stati membri che dovrebbero riavvicinare le loro aliquote nazionali e/o migliorare le loro misure di controllo. Un aumento delle aliquote minime sarebbe inaccettabile per la maggior parte degli Stati membri nonché per l'industria e provocherebbe gravi distorsioni nell'equilibrio fra il consumo di sigarette e quello di tabacco per arrotolare sigarette.

- 2.23. Le modalità di applicazione delle norme fiscali per i sigari e il tabacco per arrotolare sigarette formano attualmente oggetto di una indagine. La direttiva 92/80/CEE stabilisce che gli Stati membri applicano sui sigari e sigaretti, sui tabacchi per arrotolare sigarette e sugli altri tabacchi da fumo un'accisa che può essere o *ad valorem* o specifica o mista. Inoltre, sui tabacchi per arrotolare sigarette (come per le sigarette) gli Stati membri possono percepire un'accisa minima a condizione che questa non abbia l'effetto di portare l'onere fiscale totale a più del 90% dell'onere fiscale totale applicato ai tabacchi per arrotolare sigarette della classe di prezzo più richiesta.
- 2.24. Ciò nonostante, in almeno uno Stato membro le norme sono state interpretate nel senso che esse permetterebbero l'applicazione di aliquote *ad valorem* per i sigari e i tabacchi da fumo, fatti salvi i minimi specifici fissi. La Commissione è del parere che questa interpretazione non sia strettamente conforme alla direttiva e ha deciso di avviare una procedura d'infrazione.
- 2.25. Anche se sul piano tecnico si tratta di un'infrazione, la posizione adottata da tale Stato membro non ha effetti nefasti. Non esiste alcuna denuncia contro questa prassi. Anzi un certo numero di Stati membri la considerano positivamente e sarebbero interessati ad introdurre misure analoghe nella loro legislazione qualora il diritto comunitario lo permettesse. L'effetto di questa misura è di aumentare l'incidenza relativa della tassazione sui prodotti meno cari. L'associazione europea dei produttori di sigari ha precisato recentemente che i sigari meno cari non fanno concorrenza ai sigari più cari. La concorrenza proviene in realtà da prodotti del tipo sigarette, che rispondono apparentemente ai criteri di definizione dei sigari e sigaretti e beneficiano pertanto di livelli di imposizione nettamente inferiori. L'industria del sigaro teme che, qualora il fenomeno non possa essere contrastato o quantomeno limitato, gli Stati membri reagiscano aumentando i livelli globali di imposizione e penalizzando così l'industria tradizionale del sigaro..
- 2.26. Il fatto che l'approccio adottato da uno Stato membro sia illegale per i sigari ma del tutto legale per le sigarette e il tabacco per arrotolare sigarette rende più difficile la difesa o la giustificazione del regime previsto dalla direttiva per i sigari e il tabacco. La Commissione ha pertanto concluso che occorre accordare agli Stati membri la possibilità di riscuotere ugualmente un'accisa minima sui sigari e sul tabacco da fumo. Una misura in questo senso non dovrebbe essere controversa.

### 3. VALORE REALE DELLA ALIQUOTE DI ACCISA

- 3.1. Un altro elemento da esaminare è il valore reale delle aliquote di accisa. Occorre dunque tener conto delle modifiche effettive delle aliquote da parte degli Stati membri e accertare in che misura esse riflettano l'inflazione. Normalmente le amministrazioni nazionali tengono conto dell'inflazione in sede di elaborazione dei loro bilanci. È da ritenere che in generale, restando immutate le altre circostanze, le amministrazioni nazionali aumentino le aliquote al fine di tener conto dell'inflazione.

#### A. Sigarette

- 3.2. L'aliquota minima dell'accisa sulle sigarette è fissata al 57% del prezzo di vendita al minuto (comprensivo di tutte le imposte) delle sigarette appartenenti alla classe di prezzo più richiesta in ciascuno Stato membro, sulla base dei dati rilevati al 1° gennaio di ciascun anno. Il fatto che tale accisa minima sia espressa in percentuale del prezzo di vendita al minuto significa che tiene automaticamente conto dell'inflazione e non richiede dunque adeguamenti sotto questo profilo.

#### B. Tabacchi lavorati diversi dalle sigarette

- 3.3. Come indicato al punto 3.2. del primo capitolo, le aliquote minime applicabili ai sigari, sigaretti, tabacchi per arrotolare sigarette e altri tabacchi da fumo sono espressi sia in termini di percentuale del prezzo di vendita al minuto sia come importo specifico. Lasciando da parte tutte le altre considerazioni va notato che con il passare del tempo e con la crescita dell'inflazione, si crea una divaricazione fra questi due fattori dato che l'aliquota proporzionale segue automaticamente le variazioni del prezzo al minuto.
- 3.4. Per quanto riguarda l'evoluzione effettiva delle aliquote, la maggior parte degli Stati membri applica aliquote che si basano essenzialmente se non esclusivamente su un elemento proporzionale tenendo così conto in modo più o meno automatico del fattore inflazione. Inoltre gli Stati membri che applicano la tassazione specifica hanno in generale adeguato in questo senso i loro livelli di accise.
- 3.5. Un adeguamento in funzione dell'inflazione delle aliquote minime espresse in un importo specifico è necessario per mantenere il rapporto stabilito fra i due elementi all'atto della fissazione iniziale delle aliquote. Allo stato attuale la Commissione ritiene auspicabile che i minimi specifici espressi in ECU siano adeguati, per tener conto dell'inflazione.
- 3.6. Dati dettagliati sull'indice nazionale dei prezzi al consumo nonché la media dell'Unione europea figurano nell'allegato D. In base agli indici dei prezzi al consumo elaborati da Eurostat, il tasso di inflazione è ammontato al 4,1% nel 1993, al 3,2% nel 1994, al 3% nel 1995, al 2,6% nel 1996 e al 2,1% nel 1997. Per l'anno 1998 Eurostat prevede un tasso di inflazione del 2,2%. Per il periodo dal 1992 (anno di fissazione delle aliquote minime) al 1998 (anno di riesame delle aliquote) il tasso di inflazione può essere pertanto stimato al 18,5% circa. Applicando tale tasso alle aliquote

minime arrotondando all'unità superiore si ottengono i seguenti importi minimi di accisa:

- 9 ECU per sigari e sigaretti;
- 24 ECU per il tabacco per arrotolare sigarette;
- 18 ECU per gli altri tabacchi da fumo.

3.7. Nella sua proposta intesa a modificare la direttiva 92/80/CE, la Commissione suggerirà di sostituire dunque, a partire dal 1° gennaio 1999, gli importi attuali con gli importi menzionati più sopra.

#### 4. OBIETTIVI GENERALI DEL TRATTATO

4.1. Nella prospettiva dei criteri che sono alla base della realizzazione dell'Unione economica e monetaria, la politica monetaria comunitaria in materia di accise, anche se mira anzitutto al corretto funzionamento del mercato interno, deve permettere da un lato di garantire introiti fiscali e sane condizioni a livello nazionale e, dall'altro, essere in linea con le politiche generali dell'Unione europea. La volontà di conciliare i diversi obiettivi del trattato con un migliore funzionamento del mercato interno può naturalmente sollevare delle difficoltà che non sempre sarà facile risolvere. Nel caso dei tabacchi meritano particolare attenzione l'aspetto della tutela sanitaria e l'interrelazione fra tale tutela e il prezzo dei prodotti in questione.

4.2. Ogni anno centinaia di migliaia di persone muoiono nell'Unione europea per malattie dovute al tabacco le quali aggravano considerevolmente i costi gravanti sul sistema sanitario. L'imposizione del tabacco costituisce un mezzo evidente non solo per scoraggiare il consumo di tabacco ma anche per finanziare il costo della spesa sanitaria che ne risulta .

4.3. Il tabacco è attualmente un prodotto fortemente tassato nella maggior parte degli Stati membri. Tale imposizione si giustifica per motivi di salute pubblica perché contribuisce a scoraggiare il consumo. L'applicazione di prezzi elevati sembra particolarmente efficace per scoraggiare il consumo di tabacco da parte dei giovani poiché questi hanno spesso risorse limitate. Cionondimeno, una politica di forte imposizione del tabacco ha effetti limitati, a causa di svariati fattori. In particolare essa non incide sulla dipendenza dei fumatori dalla nicotina. Per avere un effetto preventivo e dissuasivo convincente, tale politica dovrebbe essere integrata con altre misure, come l'assistenza per la disintossicazione dei consumatori, la riduzione della promozione del tabacco, la realizzazione di campagne di educazione e di informazione nel campo della salute.

4.4. Durante il processo di consultazione i gruppi di pressione per la tutela della salute hanno chiesto un inasprimento della tassazione dei tabacchi in generale e un ravvicinamento delle aliquote sulle sigarette e sul tabacco per sigarette arrotolate a mano, facendo valere che quest'ultimo tabacco è



altrettanto se non più nefasto delle sigarette ed è più attraente per i giovani dato il suo prezzo più basso. Il tabacco per arrotolare sigarette a mano presenta un rischio sanitario particolare poiché le sigarette ottenute in questo modo non contengono le dosi tipo del prodotto, non sono generalmente dotate di filtro e inoltre perché mancano informazioni sul loro contenuto in catrame e nicotina. Questo prodotto viene acquistato soprattutto dai giovani, anche perché è meno tassato di altri. Le considerazioni formulate dai gruppi di pressione per la tutela della salute sono ampiamente condivise dalla Commissione. Per contro, esse sono contestate dall'industria del tabacco per arrotolare sigarette, rappresentata dall'ESTA (*European Smoking Tobacco Association*), la quale sostiene che questo prodotto è consumato soprattutto dai fumatori più vecchi. Questa associazione sottolinea che la sua industria è meno automatizzata di quella delle sigarette e ha quindi un elevato contenuto di manodopera. Le differenze di imposizione rispetto alle sigarette sono necessarie per garantire la sopravvivenza di quest'industria. Infine essa precisa che il suo prodotto occupa quote di mercato molto limitate rispetto a quelle di altri prodotti a base di tabacco e che la vendita si concentra soprattutto in tre Stati membri.

- 4.5. L'obiettivo in materia di salute pubblica è di ridurre il consumo grazie ad un livello elevato di tassazione. Tale obiettivo può essere scalfito se i prodotti del tabacco eludono tale tassazione. Inoltre se i prodotti del tabacco evitano la commercializzazione attraverso le vie normali (con pagamento delle imposte nello Stato membro in cui sono realmente esigibili) essi possono ugualmente evitare altre regole come quelle che limitano le vendite ai minori, quelle sul contenuto di catrame e di nicotina, sugli additivi, l'etichettatura ecc. Occorre tenere presenti questi aspetti quando si prospetta un aumento di queste imposte. I consumatori che non hanno abbastanza mezzi finanziari per procurarsi tabacco in maniera legale e non intendono privarsene sono tentati di approvvigionarsi sul mercato nero. In alcuni casi questi prodotti introdotti illegalmente non offrono le stesse garanzie qualitative e sanitarie di quelli offerti sul mercato legale a causa dell'assenza di controlli sanitari. Una importazione illegale a prezzi meno elevati rispetto ai prezzi nazionali può ugualmente incoraggiare i giovani a consumare e influenzare le loro abitudini di consumo. Questo comportamento dei consumatori che è legato alla imposizione abbastanza elevata, ha dunque chiaramente conseguenze negative per l'igiene e la salute.
- 4.6. I prezzi massimi di vendita al minuto dei vari tipi di tabacco sono liberamente fissati, per ciascuno Stato membro in cui sono destinati ad essere immessi al consumo, dai fabbricanti o eventualmente dai loro rappresentanti o mandatari nella Comunità, nonché dagli operatori che importano da paesi terzi. I governi dei vari Stati membri sono liberi di fissare le aliquote delle accise per il loro paese nel rispetto dei minimi indicati nelle direttive 92/79/CEE e 92/80/CEE. È dunque essenzialmente compito degli Stati membri, entro i limiti delle aliquote minime comunitarie, di decidere il livello della loro imposizione e di tener conto di fattori come la salute e le frodi.

## 5. PERIODICITÀ DELLA REVISIONE

- 5.1. Sia l'articolo 4 della direttiva 92/79/CEE relativa al ravvicinamento delle imposte sulle sigarette, sia l'articolo 4 della direttiva 92/80/CEE relativa al ravvicinamento delle imposte sui tabacchi lavorati diversi dalle sigarette, prevedono che ogni due anni il Consiglio, su proposta della Commissione, deve esaminare la struttura e le aliquote delle accise.
- 5.2. La Commissione ritiene che un periodo di due anni sia troppo breve per poter valutare l'impatto delle modifiche introdotte nella legislazione degli Stati membri. Un periodo di cinque anni sembra meglio adeguato per valutare il funzionamento del mercato interno e l'effetto degli eventuali adeguamenti della normativa.
- 5.3. Per questo motivo la Commissione ha concluso che l'articolo 4 delle due citate direttive deve essere modificato e che il riesame deve aver luogo ogni cinque anni anziché ogni due anni. La Commissione resta comunque libera di formulare proposte prima della fine del periodo di cinque anni se lo ritiene necessario e in funzione dei cambiamenti intervenuti nel mercato del tabacco. Tuttavia per tener conto della necessità di rivalutare il livello delle aliquote espresse in un importo specifico, la Commissione ha l'intenzione di proporre un aumento in due tappe delle aliquote minime.
- 5.4. Una prima tappa riguarda l'adeguamento delle aliquote minime per il periodo dal 1992 al 1998 come indicato al punto 3.7. Questa rivalutazione dovrebbe entrare in vigore a partire dal 1° gennaio 1999. La seconda tappa riguarderà i tassi di inflazione per il periodo dal 1° gennaio 1999 al 31 dicembre 2000. In base ai dati Eurostat il tasso annuo di inflazione può essere valutato intorno al 2,2%, pari ad un tasso globale del 4,4% per il periodo complessivo. Applicando questo tasso alle aliquote minime calcolate più sopra e arrotondate all'unità superiore, si ottengono le seguenti aliquote minime:
- 10 ECU per sigari e sigaretti;
  - 25 ECU per il tabacco per arrotolare sigarette,
  - 19 ECU per gli altri tabacchi da fumo.
- La Commissione proporrà che queste aliquote minime entrino in vigore a partire dal 1° gennaio 2001.
- 5.5. Nella sua proposta intesa a modificare la direttiva 92/80/CE la Commissione introdurrà pertanto questo calendario riguardante la rivalutazione delle aliquote minime per i sigari, sigaretti, tabacco per arrotolare sigarette e altri tabacchi da fumo.

## IV. Conclusioni

- 1.1. Il presente esame della struttura e delle aliquote delle accise sul tabacco porta alla conclusione che sono necessari soltanto alcuni adeguamenti tecnici della normativa comunitaria esistente. Tali adeguamenti hanno formato oggetto di un accordo d'insieme dell'industria del tabacco, mentre tradizionalmente le organizzazioni rappresentative delle multinazionali e dei monopoli vi si sono opposte. Dopo consultazione delle organizzazioni di categoria e tenuto conto del fatto che l'esame precedente ha avuto luogo di recente, la Commissione ha concluso che le strutture e le aliquote delle accise potevano restare invariate.
- 1.2. Per quanto riguarda le sigarette, la Commissione ha considerato opportuno accordare una maggiore flessibilità agli Stati membri per adeguare l'incidenza dell'accisa minima globale in caso di variazione dei prezzi al dettaglio delle sigarette appartenenti alla classe di prezzo più richiesta o dell'imposta sul valore aggiunto. Un'analoga flessibilità dovrebbe essere istituita per l'adeguamento dell'elemento specifico dell'accisa quando tale elemento è espresso in percentuale del prezzo al minuto.
- 1.3. La Commissione ha concluso che l'articolo 16 della direttiva 95/59/CE deve essere modificato per dare agli Stati membri la possibilità di riscuotere ugualmente un'accisa minima su sigari, sigaretti e tabacchi da fumo.
- 1.4. I minimi specifici per i tabacchi diversi dalle sigarette dovrebbero essere adeguati in funzione dell'inflazione.
- 1.5. La periodicità di due anni per la revisione della struttura o delle aliquote delle accise appare troppo breve, per cui si considera più adeguato un periodo di cinque anni.

## V. ALLEGATI

## Elenco degli allegati

Allegato A: Gettito delle accise sui tabacchi lavorati in percentuale del Prodotto Interno Lordo

Allegato B: Aliquote attualmente in vigore negli Stati membri per le sigarette

Allegato C: Aliquote attualmente in vigore negli Stati membri per i tabacchi lavorati diversi dalle sigarette

- Allegato C.1. : sigari e sigaretti
- Allegato C.2. : tabacchi per arrotolare sigarette
- Allegato C.3. : altri tabacchi da fumo

Allegato D : Evoluzione annuale dei prezzi al consumo dal 1992 al 1998

**GETTITO DELLE ACCISE SUI TABACCHI LAVORATI IN PERCENTUALE DEL  
PRODOTTO INTERNO LORDO (1996)**

	<b>Gettito Accise (milioni di ECU.)</b>	<b>PIL</b>	<b>Gettito Accise (in % del PIL)</b>
<i>Belgio</i>	1.088,76	211,3	0,52%
<i>Danimarca</i>	993,16	137,80	0,72%
<i>Germania</i>	10.757,60	1.854,60	0,58%
<i>Grecia</i>	1330,66	96,50	1,38%
<i>Spagna</i>	2759,02	457,80	0,60%
<i>Francia</i>	6259,57	1210,60	0,52%
<i>Irlanda</i>	643,99	55,7	1,16%
<i>Italia</i>	5031,99	956,40	0,53%
<i>Lussemburgo</i>	212,63	13,50	1,58%
<i>Paesi Bassi</i>	1398,81	312,00	0,45%
<i>Austria</i>	929,64	180,30	0,52%
<i>Portogallo</i>	842,13	81,70	1,03%
<i>Finlandia</i>	521,49	98,60	0,53%
<i>Svezia</i>	776,10	197,10	0,39%
<i>Regno Unito</i>	8.798,59	908,40	0,97%

Sigarette

Tabacchi lavorati

Situazione 01/06/97

Sigarette														
		Accise specifiche (1000 pezzi)				Accise Ad.valorem	IVA %	Accise Ad.valorem + IVA	Imposta totale specifica + Ad.Val + IVA	Prezzo corrente per 1000 sigarette della classe più richiesta		Onere fiscale totale	Accisa minima globale	
		Moneta naz.	ECU	(in % del prezzo di vendita al dettaglio (PVD TTC))	(in % dell'imposta totale specifica Ad.valorem + IVA) (PVD TTC)	(in % del prezzo di vendita al dettaglio) (PVD TTC)	(in % del prezzo di vendita al dettaglio) (PVD TTC)	(in % del prezzo di vendita al dettaglio) (PVD TTC)	(in % del prezzo di vendita al dettaglio) (PVD TTC)	(in % del prezzo di vendita al dettaglio) (PVD TTC)	Moneta naz.	ECU	(ECU per 1000 sigarette)	accisa specifica + accisa Ad-valorem IVA esclusa
Aliquota minima dell'accisa adottata dal Consiglio il 19/10/1992														57% del prezzo di vendita al dettaglio (tutte le imposte incluse)
Paese	Mon. naz.													
AT	OS	246,00	18,22	15,38%	20,77%	42,00%	16,67%	58,67%	74,04%	1600,00	118,53	87,76	57,38%	
BE	BFR	357,00	9,04	6,97%	9,38%	50,00%	17,36%	67,36%	74,33%	5120,00	129,61	96,33	56,97%	
DE	DM	83,00	43,25	32,52%	46,21%	24,80%	13,04%	37,84%	70,36%	255,26	133,02	93,59	57,32%	
DK	DKR	606,80	82,40	41,14%	49,95%	21,22%	20,00%	41,22%	82,36%	1475,00	200,29	164,96	62,36%	
EL	DRA	1000,31	3,30	3,64%	5,00%	53,86%	15,25%	69,11%	72,75%	27500	90,70	65,99	57,50%	
ES	PTA	500,00	3,09	5,88%	7,98%	54,00%	13,79%	67,79%	73,68%	8500	52,61	38,76	59,88%	
FI	FMK	90,00	15,67	8,37%	10,96%	50,00%	18,03%	68,03%	76,40%	1075,00	187,19	143,02	58,37%	
FR	FF	36,67	5,65	3,80%	5,04%	54,50%	17,08%	71,58%	75,38%	965,00	148,60	112,01	58,30%	
GB	UKL	65,97	81,98	42,84%	54,41%	21,00%	14,89%	35,89%	78,73%	154,00	191,38	150,67	63,84%	
IE	IRL	62,64	79,74	42,47%	55,33%	16,93%	17,36%	34,29%	76,75%	147,50	187,78	144,12	59,40%	
IT	LIT	6384,56	3,33	3,65%	5,00%	53,35%	15,97%	69,32%	72,96%	175000	91,35	66,66	57,00%	
LU	LFR	127,00	3,21	3,45%	5,03%	54,50%	10,71%	65,21%	68,67%	3680	93,15	63,96	57,95%	
NL	HFL	82,70	38,43	35,96%	50,02%	21,04%	14,89%	35,93%	71,89%	230,00	106,87	76,83	57,00%	
PT	ESC	1452,00	7,44	9,68%	11,61%	57,00%	16,67%	73,67%	83,35%	15000,00	76,87	64,07	66,68%	
SE	SKR	660,00	79,10	36,16%	49,84%	16,40%	20,00%	36,40%	72,56%	1825,00	218,72	158,72	52,56%	

23

PT: Può applicare un'aliquota ridotta - inferiore fino ad un massimo del 50% all'accisa globale minima - alle sigarette consumate nelle regioni ultraperiferiche delle Azzorre e di Madeira, fabbricate da piccoli produttori la cui produzione annuale individuale non superi le 500 tonnellate (direttiva 92/79/CEE art. 3.2)



Sigari e sigaretti

Tabacchi lavorati

Situazione 1/6/97

		Sigari e sigaretti					
		Accisa specifica		Accisa ad-valorem	IVA %	Accisa Ad-valorem + IVA	Accisa minima globale espressa in % o in un importo per kg o per 1000 pezzi
Aliquota minima dell'accisa adottata dal Consiglio il 19-10-1992		Moneta naz.	ECU	(in % del prezzo di vendita al dettaglio) (PVD TTC)	(in % del prezzo di vendita al dettaglio) (PVD TTC)	(in % del prezzo di vendita al dettaglio) (PVD TTC)	5% del prezzo di vendita al dettaglio tutte le imposte incluse  7 ECU per 1000 pezzi o per kg (art. 3 Direttiva 92/80)
Stato membro	Moneta naz.						
AT	OS	0,00	0,00	13,00%	16,67%	29,67%	
BE	BFR	0,00	0,00	10,00%	17,36%	27,36%	
DE	DM	0,00	0,00	5,00%	13,04%	18,04%	
DK	DKR	198,00	26,89	10,00%	20,00%	30,00%	
EL	DRA	0,00	0,00	26,00%	15,25%	41,25%	
ES	PTA	0,00	0,00	12,50%	13,79%	26,29%	
FI	FMK	0,00	0,00	22,00%	18,03%	40,03%	
FR	FF	0,00	0,00	28,86%	17,08%	45,94%	
GB	UKL	98,02	121,81	0,00%	14,89%	14,89%	
IE	IRL	94,65	120,50	0,00%	17,36%	17,36%	
IT	LIT	0,00	0,00	23,00%	15,97%	38,97%	
IT	LIT	0,00	0,00	46,00%	15,97%	61,97%	
LU	LFR	0,00	0,00	10,00%	10,71%	20,71%	
NL	HFL	0,00	0,00	5,00%	14,89%	19,89%	
PT	ESC	0,00	0,00	26,21%	16,67%	42,88%	
SE	SKR	440,00	52,73	0,00%	20,00%	20,00%	

Nota generale:

Le aliquote o gli importi sono validi per tutti i prodotti appartenenti al tipo di tabacchi lavorati in questione senza distinzione all'interno di ogni tipo per quanto concerne la qualità, la presentazione, l'origine del prodotto, i materiali utilizzati, le caratteristiche dell'impresa o altri criteri (direttiva 92/80/CE, articolo 3.2)

ES e IT:

Possono applicare ai rotoli di tabacco costituiti interamente da tabacco naturale e che sono diversi dalle sigarette, per il periodo fino al 31 dicembre 1998, un'aliquota o un importo che può essere inferiore al 50% al massimo dell'aliquota nazionale dell'accisa per i sigari e i sigaretti e che può scendere al di sotto dell'aliquota minima (direttiva 92/80/CEE, articolo 3.3)

oh

Tabacchi trinciati a taglio fino per arrotolare sigarette

Tabacchi lavorati

Situazione 1/6/97

		Tabacco trinciato a taglio fino per arrotolare sigarette					
		Accisa specifica		Accisa Ad-valorem	IVA %	Accisa Ad-valorem + IVA	Accisa minima globale
Aliquota minima dell'accisa adottata dal Consiglio il 19-10-1992		Moneta naz.	ECU	(in % del prezzo di vendita al dettaglio) (PVDTIC)	(in % del prezzo di vendita al dettaglio) (PVDTTC)	(in % del prezzo di vendita al dettaglio) (PVDTTC)	espressa in % o in un importo per kg 30% del prezzo di vendita al dettaglio tutte le imposte incluse 20 ECU per kg (art. 3 Direttiva 92/80)
Stato membro	Moneta naz.						
AT	OS	0,00	0,00	47,00%	16,67%	63,67%	
BE	BFR	0,00	0,00	37,55%	17,36%	54,91%	
DE	DM	30,21	15,74	18,12%	13,04%	31,16%	
DK	DKR	400,00	54,32	0,00%	20,00%	20,00%	
EL	DRA	0,00	0,00	59,00%	15,25%	74,25%	
ES	PTA	0,00	0,00	37,50%	13,79%	51,29%	
FI	FMK	12,00	2,09	48,00%	18,03%	66,03%	
FR	FF	0,00	0,00	51,00%	17,08%	68,08%	
GB	UKL	87,74	109,03	0,00%	14,89%	14,89%	
IE	IRL	79,87	101,68	0,00%	17,36%	17,36%	
IT	LIT	0,00	0,00	54,00%	15,97%	69,97%	
LU	LFR	0,00	0,00	31,50%	10,71%	42,21%	
NL	HFL	36,10	16,77	15,72%	14,89%	30,61%	
PT	ESC	0,00	0,00	30,00%	16,67%	46,67%	
SE	SKR	394,00	47,22	0,00%	20,00%	20,00%	

Nota generale:

Le aliquote o gli importi sono validi per tutti i prodotti appartenenti al tipo di tabacchi lavorati in questione senza distinzione all'interno di ogni tipo per quanto riguarda la qualità, la presentazione, l'origine del prodotto, i materiali utilizzati, le caratteristiche delle imprese interessate o altri criteri (direttiva 98/80/CEE, articolo 3.2)

## Altri tabacchi da fumo

## Tabacchi lavorati

Situazione 1/6/97

		Altri tabacchi da fumo					
		Accisa specifica		Accisa Ad-valorem	IVA %	Accisa Ad-valorem + IVA	Accisa minima globale
		Moneta nazionale	ECU	(in % del prezzo di vendita al dettaglio) (PVDITC)	(in % del prezzo di vendita al dettaglio) (PVDITC)	(in % del prezzo di vendita al dettaglio) (PVDITC)	espressa in % o in un importo per kg
Aliquota minima adottata dal Consiglio il 19-10-92							20% del prezzo di vendita imposte comprese 15 ECU per kg (art. 3, Direttiva 92/80)
Stato membro	Moneta naz.						
AT	OS	0,00	0,00	34,00%	16,67%	50,67%	
BE	BFR	0,00	0,00	37,55%	17,36%	54,91%	
DE	DM	5,50	2,87	22,00%	13,04%	35,04%	
DK	DKR	350,00	47,53	20,00%			
EL	DRA	0,00	0,00	59,00%	15,25%	74,25%	
ES	PTA	0,00	0,00	22,50%	13,79%	36,29%	
FI	FMK	12,00	2,09	48,00%	18,03%	66,03%	
FR	FF	0,00	0,00	46,74%	17,08%	63,82%	
GB	UKL	43,10	53,56	0,00%	14,89%	14,89%	
IE	IRL	65,67	83,60	0,00%	17,36%	17,36%	
IT	LIT	0,00	0,00	54,00%	15,97%	69,97%	
LU	LFR	0,00	0,00	31,50%	10,71%	42,21%	
NL	HFL	36,10	16,77	15,72%	14,89%	30,61%	
PT	ESC	0,00	0,00	30,00%	16,67%	46,67%	
SE	SKR	75,00	8,99	0,00%	20,00%	20,00%	
SE	SKR	489,00	58,61	0,00%	20,00%	20,00%	

## ANDAMENTO DEI PREZZI - DATI ANNUALI - (VARIAZIONE ANNUALE IN %)

	1998	1997	1996	1995	1994	1993	1992
<i>Belgio</i>	1,8	1,7	2,3	1,7	2,8	3,5	2,3
<i>Danimarca</i>	2,5	2,1	2,1	2,0	1,6	0,6	2,0
<i>Germania</i>	2,2	2,1	1,9	1,9	2,8	4,0	4,9
<i>Grecia</i>	4,5	6,0	8,5	9,3	10,8	13,8	15,0
<i>Spagna</i>	2,2	2,1	3,4	4,7	4,8	5,6	6,4
<i>Francia</i>	1,5	1,3	1,9	1,6	2,1	2,2	2,4
<i>Irlanda</i>	2,5	1,4	1,1	2,0	2,7	1,9	2,6
<i>Italia</i>	2,2	2,2	4,3	5,8	4,6	5,4	5,6
<i>Lussemburgo</i>	1,7	1,6	1,4	0,7	2,3	4,1	3,4
<i>Paesi Bassi</i>	2,4	2,1	1,3	1,5	2,8	2,1	3,1
<i>Austria</i>	2,1	1,9	2,5	1,5	3,3	3,3	3,9
<i>Portogallo</i>	2,1	2,2	3,3	4,2	5,1	6,6	9,1
<i>Finlandia</i>	2,0	1,3	1,6	0,3	1,4	4,2	4,1
<i>Svezia</i>	2,0	1,8	1,2	2,4	3,0	5,7	2,2
<i>Regno Unito</i>	2,4	2,4	2,6	2,6	2,2	3,4	5,0
<i>Totale Stati membri</i>	2,2	2,1	2,6	3,0	3,2	4,1	4,7

Fonte: EUROSTAT







ISSN 0254-1505

COM(98) 320 def.

# DOCUMENTI

IT

09 02 03 10

---

N. di catalogo : CB-CO-98-323-IT-C

ISBN 92-78-36188-7

---

Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee

L-2985 Lussemburgo